



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 66 DEL 13-07-2026

Oggetto: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala consiliare del Comune, si è riunito, in seduta Pubblica e Ordinaria, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi e con le formalità di cui all'art. 20 L.R. 7/92, per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno descritto in oggetto. All'inizio della trattazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Bonsignore Romeo	Presente	Cammarata Francesca	Presente
Modaffari Giampiero	Presente	Naro Vincenzo	Presente
Sorce Rosario	Presente	Mangione Bartolo	Presente
Aprile Rosario Fabio	Presente	Lupica Mario	Presente
Fulco Chiara Maria	Assente giustificato	Emma Massimo Gianmichele	Presente
Imera Marco Cataldo	Presente	Lombardo Maurizio Salvatore	Presente
Bella Adriano Renato	Presente	Naro Cinzia Raimonda	Presente
Cordaro Ilenya Raimonda	Presente	Salerno Fabio	Presente

Presenti: 15 - Assenti: 1

Comune di San Cataldo - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 13-07-2026 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Presiede Romeo Bonsignore nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono.



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del 17-06-2026

SETTORE 4 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

Oggetto:	Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.
-----------------	---

Premesso che

- ☐ le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- ☐ il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;*
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;*
- d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;*
- e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;*
- f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”*;
- comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”*;
- comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”*;
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;*
 - comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
 - comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
 - comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che

rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;

- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”*;

Considerato Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti..

Considerato che l' emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti ter" prevede:

1) Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate: a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026; c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027. d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027; e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027; f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15 quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Richiamata l'atto di indirizzo del Sindaco nota prot. 0017532 del 15-06-2026 avente ad oggetto *“Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a LOL, della legge 30 dicembre 2025, n.199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, convertito in legge 22 maggio 2026, n.88”*;

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028, con applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di

dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Richiamata la nota prot. 0017811 del 17.06.2026 del responsabile del Settore 6 – Polizia Municipale, con la quale venivano trasmessi l'elenco ruoli esistenti presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni derivanti da sanzioni amministrative del comando dal 01.01.2000 al 31.12.2023 (allegato 1) il cui valore ammonta ad euro 903.197,77;

Richiamata la nota prot. n.17841 del 17.06.2026 del responsabile del servizio 2 – Entrate tributarie, con la quale venivano trasmessi l'elenco ruoli esistenti presso l'agenzia delle entrate riscossioni derivanti da carichi tributari dal 01.01.2000 al 31.12.2023 (allegato 2), il cui valore ammonta ad euro 1.419.671,64;

Esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 17.06.2026, che ammontano ad un totale di euro 2.322.869,41, come da elenco allegato 1 e allegato 2, che si allegano alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, a fronte dei predetti carichi nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 83.682,17 di cui euro 79.173,15 per TARI ed euro 4.508,92 per ICI, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio nel corso degli anni dal conto del bilancio e per ciò che riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada sono stati accertati per cassa. quindi il carico non è presente a residuo.

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il

versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo maggiori incassi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, essendo i residui già stralciati dal conto del bilancio,
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Visto l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito*

internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”;

Dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossioni è compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del settore/, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di San Cataldo;
6. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e dell' emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, il presente provvedimento all' Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità dallo stesso pubblicate, entro il 31 luglio 2026;
7. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistane efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore

F.to Salvatore Manto

Il Proponente

F.to Avv. Comparato Gioacchino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** sulla proposta di deliberazione sopraesposta.

San Cataldo, 17-06-2026

**Il Responsabile del 4° Settore - Gestione
Finanziaria e Tributi**

F.to Salvatore Manto

(Sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione sopraesposta.

San Cataldo, 17-06-2026

**Il Responsabile del 4° Settore - Gestione
Finanziaria e Tributi**

F.to Salvatore Manto

(Sottoscritto con firma digitale)

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE

Del 13-07-2026

Il Presidente del Consiglio, alle ore 19:35 Introduce, il 2° punto all'O.d.g. che ha come OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

❖ PREMESSA

DI SEGUITO I PARERI ESPRESSI

- Tecnico, Favorevole
- Contabile, Favorevole
- Revisori dei Conti, Favorevole
- 2° Commissione Consiliare, Favorevole.

Interviene l'Assessore Giarratano, che illustra la proposta.

Il Presidente, avvia il dibattito.

❖ INTERVENTI

Si registrano i seguenti interventi, nell'ordine:

- **Consigliere Lupica**, precisazioni sul tema in oggetto, pone l'accento sulla pubblicità fatta sui *social* prima dell'odierno Consiglio sull'argomento in questione, evidenziando che è stata una decisione unanime dei Consiglieri e dell'Amministrazione, per dare piena divulgazione del tema trattato ai cittadini, così da fugare eventuali dubbi sui campi d'applicazione della norma. Puntualizza che la riscossione dei tributi locali IMU TARI ecc. ed eventuali agevolazioni sarà oggetto di successiva discussione e proposta di deliberazione. Esprime la dichiarazione di voto favorevole. Conclude invitando l'Amministrazione a divulgare quanto più possibile l'opportunità per il singolo cittadino e le imprese di fruire della norma in oggetto per estinguere pendenze con l'Agenzia delle Entrate, con riferimento soprattutto ai crediti di maggiore entità, che potrebbero essere oggetto di una specifica informazione.
- **Presidente**, chiarimenti normativi sull'istituto trattato. Ribadisce che la riscossione dei tributi legati alla SOGET saranno oggetto di futura discussione.
- **Consigliere Lombardo**, evidenzia l'importanza dell'oggetto in discussione, puntualizzando che qualora fosse votato favorevolmente sarebbe di grande aiuto per i cittadini in difficoltà.

Il Presidente, non essendoci richieste di ulteriori interventi mette ai voti la proposta in oggetto.

❖ VOTAZIONE

Il Presidente dichiara aperta la votazione.

❖ PRESENTI 15/16 (Assenti: Fulco)

❖ FAVOREVOLI 15

❖ CONTRARI 0

❖ ASTENUTI 0

Il Presidente dichiara la proposta APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Il Presidente, pone ai voti la proposta di immediata esecutività

Il Presidente dichiara aperta la votazione.

- ❖ **PRESENTI 15/16** (Assenti: Fulco)
- ❖ **FAVOREVOLI 15**
- ❖ **CONTRARI 0**
- ❖ **ASTENUTI 0**

**Il Presidente del Consiglio dichiara la proposta
APPROVATA ALL'UNANIMITA' ED IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Il Presidente a margine della votazione dà la parola al Sindaco su richiesta dello stesso.

Si registra il seguente intervento:

- **Sindaco**, porge i ringraziamenti agli uffici finanziari, per il lavoro svolto in un momento di particolari scadenze finanziarie per l'Ente.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali e degli Amministratori presenti sono riportati nella verbalizzazione del separato resoconto che verrà pubblicato nelle forme di legge.

Il Presidente, non essendoci richieste di ulteriori interventi alle ore 19:51 dichiara conclusa la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI gli interventi di cui al verbale di seduta allegato;

VISTA la votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta N. 66 del 17-06-2026 con oggetto: **Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88..**

Con separata votazione

DELIBERA

L'immediata esecutività

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Romeo Bonsignore
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Consigliere Anziano

F.to Francesca Cammarata
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono
(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 consecutivi decorrenti dal 14-07-2026.

San Cataldo, 14-07-2026

Il Responsabile Pubblicazione

F.to Dott.ssa Lo Iacono Laura Eleonora
(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva il _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91.
- ☒ La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

San Cataldo, 14-07-2026

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Lo Iacono Laura Eleonora
(Sottoscritto con firma digitale)

Comune di San Cataldo - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 13-07-2026 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.